



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 Del 30/11/2018	OGGETTO: Riconoscimento ed erogazione indennità vacanza contrattuale al personale dipendente
---------------------------------------	---

L'anno , il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **13,30** Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	VICE SINDACO	SI
CARDIA ANTONELLO	ASSESSORE	SI
ATZORI ANDREA	ASSESSORE	NO

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità contabile.

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia nel provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:

- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati;
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l'assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie;

Premesso che:

- La Legge Finanziaria 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Legge 22.12.2008 n° 203 , G.U. 30.12.2008 all'art. 2 comma 35 prevede:
Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
- La Legge Finanziaria 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2009 n° 191, G.U. 30.12.2009 all'art. 2 comma 13 prevede:
Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

VISTO in particolare l'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che testualmente recita:

«35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa

vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. **In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale.** Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

DATO ATTO che l'art. 33 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in *G.U.* n. 22 del 28 gennaio 2009 - *Suppl. Ord.* n. 14), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*, reca una serie di disposizioni relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

La norma in oggetto, infatti, prevede che le amministrazioni pubbliche non statali, e dunque anche gli enti locali, possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09, ove non corrisposta durante l'anno 2008.

La disposizione lascia all'autonoma decisione di ogni singola Amministrazione la facoltà di corrispondere o meno tale indennità.

Il successivo art. 2, comma 35, della legge 22.12.2008 n. 203 - Legge Finanziaria per l'anno 2009, come su già indicato, dispone, poi, che in caso di mancata stipula dei Contratti collettivi di lavoro, ***“in ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale”***.

A decorrere dal mese di aprile, dunque, vige in capo alle Amministrazioni uno specifico obbligo di procedere all'erogazione dell'indennità in oggetto.

Si chiarisce che le disposizioni in esame autorizzano l'Amministrazione ad erogare l'indennità di vacanza contrattuale superando i richiami alle procedure definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la corresponsione di tale indennità; in buona sostanza le Amministrazioni possono corrispondere l'indennità pur in assenza del preventivo accordo previsto dall'art. 2, comma 6, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 11 aprile 2008, che regola, appunto, le modalità di erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

VISTO l'art. 47-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente recita:

«Art. 47-bis - Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.

(Articolo aggiunto dall'art. 59, c. 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.»;

Vista la nota del MEF – Ragioneria Generale dello Stato- che testualmente recita: *”L'articolo 2, comma 35, della legge finanziaria per l'anno 2009 introduce una disposizione di regime che dispone l'obbligo del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro. A tal fine si precisa che tale emolumento va riconosciuto a decorrere dal **mese di aprile del primo anno di ciascun biennio** contrattuale. Si precisa inoltre che gli importi dell'IVC costituiscono anticipazione di benefici contrattuali che andranno riassorbiti al momento dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro”.*

Richiamato l'art. 33 del decreto legge 29/11/2008, n. 185, dettante disposizioni in materia di indennità per la vacanza contrattuale, che prevede:

a) la facoltà per le amministrazioni pubbliche non statali di provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, all'erogazione dell'importo di cui alla lettera a) al proprio personale;

b) le somme come sopra erogate costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009;

CONSIDERATO che l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. Il predetto Protocollo individua le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che vanno a comporre l'indennità di vacanza contrattuale, stabilendo in particolare che:

- dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi;

- dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi.

Ai fini della concreta applicazione dell'articolo 2, comma 35, si fa presente che il Ministero dell'Economia ha provveduto a quantificare le misure mensili dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC), da riconoscere al personale delle amministrazioni pubbliche non statali in attesa di rinnovo contrattuale.

VISTE le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine al calcolo della indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente con comunicato in data 24.03.2010, che testualmente recita:

«Indennità di vacanza contrattuale anno 2010

Criteri di calcolo

Per assicurare l'omogenea applicazione della normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego (articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008 - legge finanziaria 2009 e analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2009), si comunicano le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dell'anno 2010 da corrispondere al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche non statali. L'IVC è un elemento provvisorio della retribuzione che verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

Si forniscono di seguito gli elementi di calcolo dell'emolumento:

- a) Tasso di inflazione programmato anno 2010 (TIP): 1,5%
- b) Base di calcolo: stipendio minimo tabellare di qualifica vigente al 1° gennaio 2010
- c) Misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale:
 - da aprile a giugno 2010 30% del TIP
 - da luglio 2010 50% del TIP

A decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010.»;

Vista la Tabella della misura dell'Indennità di vacanza contrattuale relativa a tutte le posizioni economiche, spettanti al personale dipendente per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2010 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato che, allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;

Premesso che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2);

Dato Atto che dal 1° aprile 2018 vanno a regime i nuovi trattamenti stipendiali annui che inglobano la IVC (indennità di vacanza contrattuale) e rappresentano la nuova base di calcolo per tutti gli istituti economici diretti (turno, straordinario, ecc.) o differiti (ferie, malattia, permessi, TFS/TFR, ecc.) ai sensi dell'art. 52, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come da tabella C allegata al CCNL 2016-2018, e che prevede inoltre lo sviluppo, con la medesima decorrenza, delle nuove P.E.O. in A6, B8, C6, D7.

Tutto ciò premesso, si evince chiaramente l'obbligatorietà in capo all'amministrazione comunale di corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo dal mese di aprile 2010 fino all'adeguamento contrattuale di cui al contratto Funzioni Locali stipulato in data 21-05-2018 che come espresso in narrativa con decorrenza dal 01-04-2018 inglobano la IVC;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso ed accertatane la disponibilità finanziaria;

Acquisiti sulla presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione resa in forma palese ed espressa con le modalità previste dalle legge che ha dato il seguente esito: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

1) **Di riconoscere ed autorizzare** la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente, per il periodo dal mese di aprile 2010 fino all’adeguamento contrattuale di cui al contratto Funzioni Locali stipulato in data 21-05-2018 che come espresso in narrativa con decorrenza dal 01-04-2018 inglobano la IVC, nella misura prevista, per ogni figura professionale e per ogni singola posizione economica;

2) **Di dare atto** che l’IVC è dovuta, in relazione al disposto dell’art. 2, comma 35, della legge 22.12.2008, n. 203 a seguito di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, nella misura mensile in atto di cui alle istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine al calcolo della indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente con comunicato in data 24.03.2010 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) **Di dare atto** che l’indennità di vacanza contrattuale come sopra erogata, verrà assorbita dal contratto di lavoro Funzioni Locali con decorrenza dal 01-04-2018.

4) **Di dare atto** che, ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio On Line.

5) **Di impartire** le opportune direttive al responsabile del settore finanziario per provvedere alla determinazione e liquidazione delle competenze arretrate a favore del personale dipendente per la maggiore retribuzione maturata;

6) **Di disporre** che sia garantita l'applicazione dell'intero articolato del CCNL e la conferma del sistema di classificazione per ciascuna area;

7) **Di dare** al presente atto, con separata e successiva votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge, esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/12/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale

Boroneddu, 03/12/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dott.ssa Miscali Isabella

